

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2003” IN
MATERIA DI APPARATO SANZIONATORIO DELL’ORARIO DI
LAVORO**

***AUDIZIONE DEL 13 MAGGIO 2004
CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE LAVORO***

OSSERVAZIONI

In merito allo schema di decreto legislativo in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro, si osserva quanto segue.

La disciplina in esame è coerente con i contenuti della normativa sull’orario di lavoro. La sua introduzione fa però divenire pressante l’esigenza che vengano diramate le istruzioni operative e interpretative del decreto legislativo n. 66 dello scorso anno.

Infatti, dal 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, il Ministero del lavoro non ha emanato alcuna circolare illustrativa del provvedimento, che pure interviene in modo sostanziale a riformare una parte rilevante della disciplina dell’orario di lavoro.

Tra l’altro, alcune norme del decreto presentano aspetti dubbi che necessitano pertanto di disposizioni integrative e/o interpretative.

Inoltre, per alcune fattispecie di specifico interesse del settore delle costruzioni, quali ad esempio la normativa dell’orario di lavoro per i lavoratori discontinui e quella relativa alle lavorazioni stagionali, è indispensabile che vengano emanati con urgenza i previsti decreti ministeriali di armonizzazione tra vecchia e nuova disciplina.

L’introduzione dell’apparato sanzionatorio di cui allo schema in esame necessita quindi, ai fini della certezza del diritto, delle ulteriori disposizioni di ordine amministrativo appena ricordate.

Nel merito dello schema di decreto legislativo di che trattasi, si chiede che, con riguardo alla violazione relativa alla comunicazione del superamento delle 48 ore con lavoro straordinario (adempimento peraltro non contenuto nella direttiva 93/104/CE recepita nel decreto legislativo n. 66), venga specificato che la sanzione prevista debba essere comminata solo nell'ipotesi di mancata comunicazione o di comunicazione assolutamente inadeguata allo scopo e non nelle ipotesi di errori non particolarmente rilevanti quali, ad esempio, una piccola discrepanza tra numero di lavoratori oggetto della comunicazione e numero di lavoratori interessati.

Roma, 13 maggio 2004